

Successivamente, all'udienza del giorno 22/09/2014, avanti al sottoscritto G.I. dott. F. Venier, sono comparsi il procuratore degli attori oppONENTI avv. e il procuratore del convenuto opposto avv..

L'avv. [degli attori oppONENTI] dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che verrà formalizzato avanti al notaio domani 23 settembre e chiede un rinvio della causa.

L'avv. [del convenuto opposto] conferma quanto dichiarato dal procuratore degli oppONENTI e non si oppone al rinvio.

Il Giudice, rilevato che la presente causa è stata fissata per la odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, invita le parti a precisare le rispettive conclusioni.

Il procuratore degli attori oppONENTI precisa le conclusioni richiamandosi nel merito a quelle formulate nell'atto di citazione in opposizione e in via istruttoria come da memorie in atti.

Il procuratore del convenuto opposto precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e deposita nota spese.

Il Giudice istruttore invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà integrale lettura.

Il Giudice Istruttore

- Dott. Francesco Venier -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 5948/2012 del R.A.C.C. in data 19 novembre 2012, iniziata con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2012 (Cron. n° 72 e 73 avv.)

d a

- **(A) SRL**, in persona del legale rappresentante, **(B)**, **(C)** e **(D)**, con i procuratori avvocati --- del Foro di Milano e --- del Foro di Udine, quest'ultimo anche domiciliatario, per procura speciale in calce all'atto di citazione,

a t t o r i – o p p o n e n t i

c o n t r o

- **(E) SRL**, in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato ---, per procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto,

c o n v e n u t o – o p p o s t o

avente per oggetto: leasing – 1.43.121.

Letti gli atti di causa e viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

La società (A) s.r.l., (B), (C) e (D) hanno proposto opposizione avverso il decreto con il quale è stato ingiunto loro ed a (F) il pagamento in favore di (E) s.r.l. della somma di € 50.263,30, oltre ad interessi e spese,

corrispondente al debito maturato dalla società, in favore della quale gli altri opposenti avevano prestato fideiussione, in forza di un contratto di leasing immobiliare e di un contratto di leasing di beni mobili.

Gli opposenti hanno chiesto preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, deducendo di avere iniziato avanti al Tribunale di Milano una causa diretta a far accertare la illegittimità e/o la nullità e/o la annullabilità dei contratti di leasing sui quali si fondava il credito azionato in via monitoria, peraltro ampiamente garantito dalle ipoteche già iscritte sui beni dei fideiussori in forza di un precedente decreto ingiuntivo; per la medesima ragione hanno chiesto venga dichiarata la litispendenza o la continenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo o che la causa venga riunita per connessione a quella pendente a Milano.

Nel merito, gli opposenti hanno eccepito anche in questa sede la annullabilità dei contratti, il cui contenuto finanziario eccedeva i poteri attribuiti al legale rappresentante della (A) s.r.l. che li aveva sottoscritti, o comunque la nullità delle clausole aleatorie di indicizzazione in essi inserite, che li rendevano altresì suscettibili di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; hanno poi eccepito la applicazione di tassi di indicizzazione e di interesse illegittimi ed il possibile superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, nonché la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

La società convenuta opposta ha contestato la fondatezza delle eccezioni degli opposenti ed ha eccepito a sua volta la improcedibilità dell'opposizione di (B), di (D) e della società, in quanto proposta oltre quaranta giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e comunque la inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'esistenza del credito azionato era ormai coperta dal giudicato formatosi sul primo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di (A) s.r.l. e dei suoi garanti e non opposto.

La richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto è stata respinta e la causa è pervenuta in decisione senza che venissero assunte prove diverse dai documenti prodotti.

Preliminarmente l'opposizione proposta da (B) e (D) va dichiarata improcedibile.

Il decreto ingiuntivo è stato notificato al primo in data 27.9.2012 ed al secondo in data 28.9.2012 (doc. 21 di parte convenuta opposta) e l'atto di citazione in opposizione è stato spedito a mezzo del servizio postale il 10.11.2012 ed è stato ricevuto da (E) s.r.l. in data 15.11.2012.

Pur dovendosi tener conto della data di spedizione da parte del notificante, sul quale non possono ricadere le conseguenze negative di un eventuale ritardo del servizio postale, la opposizione risulta proposta più di quaranta giorni dopo la notifica del decreto.

Alla medesima conclusione non può giungersi per quanto riguarda la società (A) s.r.l., atteso che il decreto ingiuntivo le è stato notificato a mezzo del servizio postale senza il rispetto della previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 890 del 1982 e la notifica non si è pertanto perfezionata.

Non è condivisibile quanto sostenuto dalla società convenuta opposta nella comparsa di costituzione, ovvero che per "destinatario", ai sensi della norma citata, si dovrebbe intendere una qualunque delle persone alle quali il piego postale può essere consegnato in base ai primi tre commi dell'art. 7, ovvero anche il portiere dello stabile (che nel caso di specie, risulta essere colui che ha ricevuto il plico indirizzato alla società opponente).

In realtà, la norma distingue chiaramente il destinatario dell'atto, ovvero colui al quale è diretto il piego postale, dalle altre persone alle quali, in mancanza del destinatario, l'atto può essere consegnato (persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero persona addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, salvo si tratti di persona manifestamente affetta da malattia mentale o di età inferiore a quattordici

anni, o portiere dello stabile o persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo che sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario); tale distinzione è rafforzata dall'avverbio "personalmente" contenuto sia nel secondo, che nel settimo comma dell'articolo.

Per contro, non ha alcun fondamento neppure l'assunto degli opposenti secondo cui, essendo il debito solidale ed essendo i contratti di fideiussione redatti su moduli identici e sottoscritti nella medesima data, la opposizione dovrebbe considerarsi come unica e la sua tempestività dovrebbe essere valutata in relazione al perfezionamento dell'ultima notifica del decreto opposto.

(E) s.r.l. ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione, assumendo che la esistenza del credito contestato dagli opposenti sarebbe coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti il 14.10.2011 per il pagamento di precedenti rate del canone di leasing rimaste insolute e non opposte.

E' certo che quel provvedimento giudiziale ha acquisito efficacia di giudicato ed è irrilevante la mancata opposizione sia stata determinata dalla pendenza di trattative tra le parti: il giudicato è un dato oggettivo, che prescinde dalla volontà delle parti ed in particolare dalla intenzione della parte nei cui confronti è stato emesso di ammettere implicitamente la debenza della somma ingiunta.

Secondo la società convenuta opposta, il giudicato formatosi sull'obbligo di pagamento delle rate scadute in precedenza precluderebbe agli opposenti di far valere le ragioni di invalidità del contratto che costituisce il titolo di quell'obbligo e delle sue clausole, in base al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè *"non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici,*

essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22520).

Se la prima domanda di pagamento dei canoni scaduti fosse stata proposta nelle forme dell'ordinario rito contenzioso, è indubbio che i debitori avrebbero potuto contestare in quel giudizio la validità del contratto di leasing e della clausola di indicizzazione, come hanno fatto in questa sede.

Ove avessero contestato il credito solamente per altre ragioni (ad esempio perché i ratei non erano ancora scaduti), il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti precluderebbe loro la possibilità di far valere sia in sede di opposizione all'esecuzione, sia in un nuovo giudizio i vizi del titolo del credito azionato, atteso che la validità di quest'ultimo costituirebbe il presupposto necessario ed indispensabile dell'accertamento del credito (secondo Cass. sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628, *“quando l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico - giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”*).

Ciò vale, in particolare, per le obbligazioni di carattere periodico, come quella per il pagamento di canoni di leasing, atteso che, come illustre dottrina ha rilevato, da un lato sarebbe diseconomico e controproducente che nel caso di distinte azioni dirette a far valere una parte del credito, in ciascuna causa si potesse ridiscutere ognuno dei profili della *causa petendi* già deciso nella prima controversia, dall'altro lo stesso convenuto è ben in grado di comprendere che la decisione della prima controversia, pur riguardando un *petitum* limitato, è destinata a far stato su ogni altra tranche dell'obbligazione identica causalmente a quella azionata per prima.

Allo stesso modo opera il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non

tempestivamente opposto, che non ha natura e contenuto diversi da quelli del giudicato formatosi su una sentenza pronunciata nell'effettivo contraddittorio delle parti.

Secondo Cass. sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360, *“il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione”* ed in mancanza di opposizione l'esecutorietà comporta il superamento di ogni eccezione che l'interessato avrebbe potuto rilevare con l'unica forma d'impugnazione riconosciutagli.

Nel procedimento monitorio, infatti, *“il magistrato che provvede è giudice non solo dell'azione di cui al ricorso espressamente esaminato per emettere l'ingiunzione, ma anche delle eccezioni non proposte per mancata opposizione, coprendo la sua decisione con il dedotto dal creditore ricorrente anche il deducibile del debitore non opponente, per cui il giudicato da decreto non può che avere la medesima portata e misura di quello da sentenza nel giudizio ordinario, non potendosi riesaminare le questioni da esso decise definitivamente per l'acquiescenza del debitore che non ha tempestivamente proposto opposizione”* (Cass. sez. I, 24 novembre 2000, n. 15178).

Anche la opposizione proposta da (A) s.r.l. e da (C) va dunque dichiarata inammissibile per il giudicato formatosi sulle eccezioni da essi sollevate e sulle domande da essi proposte.

Alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione segue la condanna degli opposenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituente e delle modalità della fase decisoria.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da (B) e (D) avverso il decreto ingiuntivo n. 2058/12 pronunciato dal Giudice designato di questo Tribunale in data 24 agosto 2012 nei loro confronti;

2) Dichiara inammissibile la opposizione proposta da “(A) s.r.l.” e da (C) avverso il decreto ingiuntivo n. 2058/12 pronunciato dal Giudice designato di questo Tribunale in data 24 agosto 2012 nei loro confronti;

3) Condanna “(A) s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, (C), (B) e (D), in solido tra loro, a rifondere a “(A) s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, le spese di lite, liquidate in € 1.620,00 per la fase di studio, in € 1.100,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase istruttoria, in € 1.400,00 per la fase decisoria ed in € 768 ,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 22/09/2014.

Il Giudice

- Dott. Francesco Venier -